

PRIME INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI SENSI DEL DECRETO TRASPARENZA E DELLE LINEE GUIDA ANAC

L'ordinamento è improntato ad una preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa e per la conoscibilità degli atti temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione delle informazioni.

L'ACCESSO DOCUMENTALE

La finalità **dell'accesso documentale** ex l. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle **posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari**. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere **titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»**. *L'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.*

L'ACCESSO GENERALIZZATO

L'accesso generalizzato può essere esercitato da chiunque

Il testo del decreto dispone che "l'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti". Le richieste *non devono essere generiche*, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno alla loro natura e al loro oggetto.

Nei casi di domande di accesso per *un numero manifestamente irragionevole* di documenti, che impongono un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento dell'amministrazione e degli uffici la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di Cfr. Parere C. di S. 18.2.2016, par. 11.3 Autorità Nazionale Anticorruzione

La richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza). *Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite.*

Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto trasparenza. L'amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

CASI ESCLUSI

Le linee guida ANAC identificano alcune esemplificazioni , non esaustive.

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati ,i *divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza* con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche– indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie , compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013); dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).– dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici (limite alla pubblicazione previsto dall'art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)

Eccezioni assolute in caso in cui l'accesso è subordinato dalla "disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. Si consideri la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore agli elenchi dei contribuenti e alle relative dichiarazioni dei redditi la cui visione ed estrazione di copia è ammessa nelle forme stabile dall'art. 69, comma 6, del d.P.R. n. 600/19733 .

Gli altri casi indicati dall'art. 24 c. 1 della l. 241/1990 attengono: ai divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al co. 6 dell'art. 24 della legge 241/1990; ai procedimenti tributari; alla formazione degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, alle particolari disposizioni che regolano la formazione nei procedimenti selettivi.

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè: **tutela dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.**